

Allegato C a bep 4300/2647

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA FINE DI LUCRO ICEI ETS
(ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE**

Ente di Terzo Settore)

Art. 1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, l'associazione senza fine di lucro denominata

**ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE Ente di Terzo Settore
- ICEI ETS.**

L'utilizzo dell'acronimo ETS, a integrazione della denominazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2. L'Associazione ha sede legale e operativa in Milano.

L'Associazione può stabilire ulteriori sedi operative in Italia e all'estero.

Art. 3. L'Associazione ICEI ETS individua tra le proprie somme liquide disponibili l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) e lo destina a patrimonio finalizzato al conseguimento della personalità giuridica, come previsto all'articolo 22 del CTS.

4. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ovvero pone alla base della sua azione ideale l'affermazione dei principi di libertà, d'uguaglianza, di solidarietà e di cooperazione economica e culturale tra i popoli di tutti i Paesi del mondo.

Art. 5. L'Associazione persegue le proprie finalità principali promuovendo in particolare la cooperazione internazionale, lo sviluppo economico, sociale, tecnico e culturale delle popolazioni del Sud del Mondo. Inoltre si adopera per favorire la coesione sociale, il dialogo multiculturale, la tutela ambientale e del territorio e lo sviluppo di un'economia sostenibile e solidale in Italia, in Europa e nel mondo. Per il raggiungimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ICEI ETS realizza e svolge, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

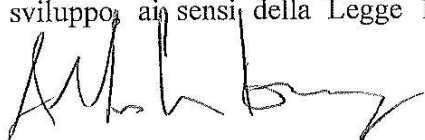
f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



L. 112

m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

n) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico ICEI ETS, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere e realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo nei campi della formazione, dell'informazione, del sostegno alle attività produttive, della sostenibilità ambientale, della promozione di buone pratiche in temi energetici e ambientali, della valorizzazione territoriale, della promozione di pratiche sostenibili di turismo, della tutela dei diritti sociali e umani, del rafforzamento della società civile, del dialogo interreligioso e interetnico, dell'assistenza tecnica, del supporto delle politiche pubbliche a favore dei soggetti economici di piccole e medie dimensioni, e in qualsiasi altro campo rispondente alle finalità istituzionali.

b) promuovere in Italia attività di educazione alla cittadinanza globale e di educazione interculturale rivolte al mondo della scuola e dell'università e, più in generale, alla cittadinanza tutta e realizzare corsi di formazione professionale e di formazione e aggiornamento del personale scolastico e universitario di ogni ordine e grado;

c) attuare in Italia, in Europa e nei Paesi del Sud del mondo iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica sull'interdipendenza, la solidarietà e la cooperazione tra i popoli;

d) promuovere attività culturali, gruppi di studio e comitati culturali; indire convegni, riunioni, assemblee e dibattiti;

e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza dei problemi di attualità politica, sociale, ambientale e culturale;

f) curare la pubblicazione di scritti di propri associati e di terzi;

g) raccogliere adesioni tra i cittadini per petizioni, proposte di legge, referendum, campagne e tutte quelle azioni che hanno comunque attinenza con problemi sociali e fatti culturali, e promuovere relazioni politiche, economiche e culturali a livello nazionale e internazionale;

h) favorire i contatti tra Enti, Associazioni, Università e movimenti interessati alla creazione di reti territoriali e agli scambi internazionali;

i) svolgere studi e ricerche su temi attinenti le materie oggetto degli scopi sociali;

j) istituire un centro di documentazione;

k) promuovere, registrare e realizzare testate giornalistiche e scientifiche sulle materie oggetto degli scopi sociali.

ICEI ETS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che

svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ICEI ETS può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Tali attività vanno deliberate appositamente dal Consiglio Direttivo. I proventi delle attività secondarie e strumentali, anche commerciali, devono concorrere allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio e non possono in nessun modo essere distribuiti. In particolare:

- a) l'Associazione produce e cura pubblicazioni cartacee, digitali o web nell'ambito dell'editoria per conto terzi o in proprio;
- b) l'Associazione può svolgere inoltre lavori di intermediazione, anche retribuiti, per favorire sbocchi commerciali ai prodotti derivati da progetti di cooperazione internazionale, avendo sempre come unico obiettivo favorire le comunità di provenienza dei prodotti;
- c) le attività secondarie e strumentali devono essere registrate amministrativamente con contabilità separata.

Art. 6. La durata dell'associazione è illimitata, salvo quanto stabilito dall'art. 9 sullo scioglimento anticipato.

Art. 7. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi statuari e che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione si impegna a valorizzare le competenze e le professionalità dei propri Soci per raggiungere gli scopi statuari nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta, o via appositi strumenti telematici, al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

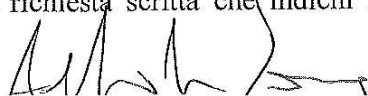
Ogni associato, purché iscritto nel libro Soci da almeno novanta giorni e in regola con la quota associativa dell'anno in corso, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 8. I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto a un voto. I Soci decadono con le modalità previste all'articolo 16.

Art. 9. L'Assemblea dei Soci, alla quale hanno diritto di partecipazione tutti gli associati da almeno novanta giorni, in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso, è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta che indichi l'ordine del giorno da parte di almeno un



decimo degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

Sono poteri inderogabili dell'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- d) approvare bilancio preventivo e consuntivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto all'Assemblea.
- j) stabilire, eventualmente, compensi dei soci eletti come amministratori in modo proporzionato rispetto all'attività svolta, come prescritto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea riunita per decidere lo scioglimento dell'Associazione dovrà deliberare all'unanimità. È ammesso il voto per delega. Ogni Socio partecipante all'Assemblea può essere portatore di due deleghe.

Possono partecipare per via telematica all'Assemblea i Soci che per motivi di servizio o di salute non possano essere presenti, oppure per disposizione delle Pubbliche autorità in materia sanitaria o di sicurezza. Il loro voto può essere espresso durante l'assemblea (se vi partecipano per via telematica), via posta normale o elettronica se è possibile verificare l'identità del Socio.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata mediante posta elettronica (con avviso di lettura) e/o lettera spedita almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea per l'Assemblea ordinaria, almeno trenta giorni prima per l'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o dal Vicepresidente. In assenza delle persone che ricoprono le cariche sopra indicate, l'Assemblea nomina direttamente il proprio Presidente e il Segretario.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Tutti i Soci in regola con le quote associative possono essere candidati. L'Assemblea che procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ne determina il numero, che deve essere obbligatoriamente dispari. La durata del mandato è pari a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, salvo quelli spettanti per legge all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente; nomina un Socio dell'Associazione quale Tesoriere e, se lo ritiene opportuno, un Presidente Onorario.

Sono poteri del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre e realizzare le linee programmatiche e gli indirizzi politici approvati dall'Assemblea;
- b) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva sull'attività svolta, congiuntamente al Bilancio d'esercizio;
- c) predisporre le bozze di Bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; predisporre eventualmente anche il Bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle

- dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, e infine documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- d) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - e) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - g) esprimere parere su qualsiasi oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi altro componente del Consiglio Direttivo;
 - h) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, salvo ratifica dell'Assemblea;
 - i) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - j) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci e la cancellazione degli stessi come previsto dall'art. 16;
 - k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a reti, enti e istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
 - l) redigere l'eventuale regolamento interno;
 - m) sovraintendere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro e di ricerca nonché proporre all'Assemblea un "Comitato dei Garanti" e/o un "Comitato Scientifico". Può inoltre nominare un Direttore Generale con quei compiti, poteri e attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo sottopone il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Il Bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione. Il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio, predispone eventualmente il Bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare a un Direttore Generale parte dei propri poteri.

Art. 11. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del sodalizio e cura i rapporti con i terzi; convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 12. Il Tesoriere provvede a controllare i conti dell'Associazione, assiste alla preparazione del bilancio associativo e illustra lo stesso in Assemblea dei Soci; sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.

Art. 13. L'Assemblea, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117 del 2017 o per libera determinazione, nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

L. 112

amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 14. L'Assemblea, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017, per ulteriori obblighi o per libera determinazione nomina un Revisore (o una Società di Revisione) legale dei conti iscritti negli appositi registri. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 15. Il patrimonio sociale è costituito: dalle quote annuali versate dai Soci, dai proventi derivanti dall'attività istituzionale, dai proventi delle attività commerciali non prevalenti, nonché dai contributi, donazioni, lasciti e sussidi concessi da Enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione accetta i controlli stabiliti dagli Enti pubblici, nazionali e internazionali, sul corretto funzionamento dell'Associazione stessa e sul buon uso dei contributi pubblici a essa erogati. Si impegna a rendere pubblico sul proprio sito web il Bilancio consuntivo e preventivo annuale approvato dall'Assemblea dei Soci. I Soci possono in ogni momento visionare, dietro richiesta, i libri sociali.

Il patrimonio sociale non può essere destinato a fini diversi da quelli statutariamente propri dell'Associazione. Non possono essere distribuiti ai Soci, in forma diretta o indiretta, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, né ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi associativi. Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie, attività diverse o da altre forme di autofinanziamento, sarà utilizzato per il solo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, ovvero nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in caso di infrazione da parte dei Soci delle norme statutarie nonché delle comuni regole della civile convivenza e del reciproco rispetto. Tale provvedimento di esclusione, che dovrà essere confermato alla prima Assemblea dei Soci utile, dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso. Il Socio è comunque tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai beni sociali.

Art. 17. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto.

Art. 18. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

[Handwritten signature]

L. 11 7.11.2017



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale